

# Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020

*Avamprogetto*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del... 1,  
*decreta:*

I

È emanata la seguente legge:

1. legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI, nella versione di cui all'Allegato 1.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Codice civile<sup>2</sup>**

*Art. 89a cpv. 6 n. 2, 2a e 14*

<sup>6</sup> Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

2. l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia (art. 13 cpv. 2),  
2a. il diritto alle prestazioni di vecchiaia (art. 13a),
14. la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2<sup>bis</sup>, 3 e 4, 66 cpv. 4, art. 67 e 72a–72g),

<sup>1</sup> FF 20XX ...

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> RS 831.40

## 2. Legge del 12 giugno 2009<sup>4</sup> sull'IVA

### Variante 1: Aumento proporzionale

Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo

<sup>1</sup> L'imposta ammonta all'8,6 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> L'imposta ammonta al 2,7 per cento (aliquota ridotta):

<sup>4</sup> Sino al 31 dicembre 2017, l'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 4 per cento (aliquota speciale). ...

Art. 28 cpv. 2

<sup>2</sup> Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,9 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta non assoggettati all'imposta.

Art. 37 cpv. 1

<sup>1</sup> Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 050 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 113 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.

Art. 55 Aliquote d'imposta

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta all'8,6 per cento.

<sup>2</sup> Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera a l'imposta ammonta al 2,7 per cento.

### Variante 2: Aumento lineare

Art. 25 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4, primo periodo

<sup>1</sup> L'imposta ammonta all'8,6 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> L'imposta ammonta al 3,4 per cento (aliquota ridotta):

<sup>4</sup> RS 641.20

<sup>4</sup> Sino al 31 dicembre 2017, l'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 4,6 per cento (aliquota speciale). ...

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 3,1 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta non assoggettati all'imposta.

*Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 050 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 113 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.

*Art. 55 Aliquote d'imposta*

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta all'8,6 per cento.

<sup>2</sup> Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera a l'imposta ammonta al 3,4 per cento.

### **3. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>5</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 1a* Assicurazione obbligatoria

Sono assicurati in conformità della presente legge:

- a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera che non esercitano un'attività lucrativa;
- b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera;
- c. i cittadini svizzeri e quelli di Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio che sono inviati all'estero dalla Confederazione e lavorano al servizio della medesima, a condizione che essi fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
- d. i familiari delle persone di cui alla lettera c che le accompagnano all'estero e non esercitano un'attività lucrativa;

<sup>5</sup> RS 831.10

- e. i cittadini svizzeri al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12.

*Art. 1b* Eccezioni all'assicurazione obbligatoria

Non sono assicurati:

- a. i cittadini stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo la legge del 22 giugno 2007<sup>6</sup> sullo Stato ospite (LSO) per l'attività svolta in veste ufficiale per un beneficiario istituzionale nonché i familiari al seguito senza attività lucrativa in Svizzera;
- b. le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a soltanto per un periodo relativamente breve.

*Art. 1c* Continuazione dell'assicurazione

<sup>1</sup> Possono continuare ad essere assicurate:

- a. le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
- b. le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in Svizzera in quanto esercitano un'attività lucrativa all'estero;
- c. le persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero i loro coniugi che esercitano un'attività lucrativa e sono assicurati in virtù della lettera a o di una convenzione internazionale.

<sup>2</sup> La condizione necessaria è che la persona in questione, o il coniuge nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, sia stata assicurata conformemente alla presente legge per almeno tre anni consecutivi immediatamente prima della continuazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di ammissione, recesso ed esclusione.

*Art. 1d* Adesione all'assicurazione

<sup>1</sup> Possono aderire all'assicurazione i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO che fruiscono di privilegi, immunità e facilitazioni e non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario.

*Art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup> e 5<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'assicurazione facoltativa si estende fino all'inizio dell'obbligo contributivo secondo l'articolo 3 anche ai figli senza attività lucrativa di persone assicurate in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione internazionale.

<sup>5bis</sup> Gli assicurati che prestano servizio presso la Guardia svizzera pontificia pagano contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. La loro retribuzione è considerata come reddito conseguito in forma di rendita.

*Art. 3 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.

<sup>1bis</sup> Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Esso dura sino alla fine del mese:

- a. in cui raggiungono l'età di riferimento; o
- b. che precede la riscossione anticipata di una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1.

*Art. 4*                      Calcolo dei contributi

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percentuale del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

*Art. 5 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento.

*Art. 8*                      Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente

## 1. Regola

<sup>1</sup> Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,4 per cento, ma almeno pari a 392 franchi l'anno.

<sup>2</sup> Gli assicurati che hanno pagato sul loro salario determinante un importo annuo di almeno 392 franchi, compresa la quota del datore di lavoro, possono chiedere che sia riscosso un contributo dell'8,4 per cento sul loro reddito dell'attività lucrativa indipendente.

*Art. 9 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare:

- a. gli interessi su debiti commerciali, ad eccezione di quelli versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>7</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD);
- b. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 capoversi 1 e 2 nonché 29 LIFD corrispondenti alle svalutazioni subite;
- c. le perdite effettive sul patrimonio aziendale subite nel periodo di computo, se sono state allibrate;
- d. i versamenti effettuati dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso;
- e. i contributi correnti versati a istituti di previdenza professionale, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;

<sup>2bis</sup> È inoltre deducibile l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

*Art. 9a*                      3. Calcolo nel tempo

<sup>1</sup> I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

<sup>2</sup> Per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione. Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è convertito in reddito annuo.

<sup>3</sup> Per la deduzione dell'interesse secondo l'articolo 9 capoverso 2<sup>bis</sup> si considera il capitale proprio impegnato nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.

*Art. 9b*                      Adeguamento del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

*Art. 9<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

<sup>7</sup> RS 642.11

Regola

<sup>5</sup> Le autorità fiscali cantonali comunicano alle casse di compensazione il reddito conseguito in forma di rendita e la sostanza delle persone senza attività lucrativa da esse stabiliti.

Art. 10a                      Calcolo nel tempo

<sup>1</sup> I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.

<sup>2</sup> In caso di obbligo contributivo per l'intero anno, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non viene convertito in reddito annuo, se è conseguito solo durante una parte dell'anno.

<sup>3</sup> In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno, i contributi sono calcolati proporzionalmente alla sua durata. Sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno di contribuzione.

<sup>4</sup> In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno dovuto all'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, il Consiglio federale può prevedere che sia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

Art. 14 cpv. 2, secondo periodo

<sup>2</sup> ... Il Consiglio federale fissa i periodi di contribuzione.

Art. 21                      Età di riferimento e rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento).

<sup>2</sup> Il raggiungimento dell'età di riferimento dà diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

Art. 23 cpv. 1 e 4 lett. c

<sup>1</sup> Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge, hanno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali secondo l'articolo 29<sup>septies</sup> poiché si occupano di un figlio.

<sup>4</sup> Il diritto si estingue:

- c. nel momento in cui il figlio più giovane del vedovo compie i 18 anni.

*Art. 24*

*Abrogato*

*Art. 24a* Coniugi divorziati

<sup>1</sup> Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

- a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; o
- b. compie i 45 anni prima che il figlio più giovane compia i 18 anni.

<sup>2</sup> Se non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il coniuge divorziato ha diritto a una rendita vedovile soltanto fintantoché ha almeno un figlio di meno di 18 anni avente diritto a una rendita per orfani.

*Art. 24b* Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalidità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI<sup>8</sup>, è versata soltanto la rendita più elevata. È fatto salvo l'articolo 40<sup>ter</sup>.

*Art. 29<sup>bis</sup> cpv. 1, 1<sup>bis</sup>–1<sup>sexies</sup> e 2*

<sup>1</sup> Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia o decesso).

<sup>1bis</sup> Se la durata di contribuzione è incompleta, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati al fine di colmare le lacune contributive successive. Fanno eccezione le lacune contributive derivanti dall'anticipazione della rendita di vecchiaia.

<sup>1ter</sup> I periodi di contribuzione compiuti tra l'inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia e il raggiungimento dell'età di riferimento sono computati al fine di colmare le lacune contributive derivanti dall'anticipazione, se il reddito derivante dall'attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 50 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l'articolo 29<sup>quater</sup>.

<sup>1quater</sup> I periodi di contribuzione compiuti tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i 70 anni possono colmare le lacune contributive insorte tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il raggiungimento dell'età di riferimento, se il reddito



Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX  
derivante dall'attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 25 per  
cento del reddito annuo medio determinante secondo l'articolo 29<sup>quater</sup>.

<sup>1quinquies</sup> Nel calcolo della rendita possono essere presi in considerazione:

- a. i redditi dell'attività lucrativa, i redditi ripartiti derivanti da un'attività lucrativa nonché gli accrediti per compiti educativi e gli accrediti per compiti assistenziali assegnati durante i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1<sup>ter</sup>;
- b. i redditi dell'attività lucrativa conseguiti durante i periodi di contribuzione di cui al capoverso 1<sup>quater</sup>.

<sup>1sexies</sup> La rendita è calcolata al raggiungimento dell'età di riferimento. Dopo tale momento, fino al compimento dei 70 anni l'avente diritto alla rendita può chiedere che essa sia ricalcolata, una sola volta, se nel lasso di tempo intercorso ha pagato contributi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura e il computo degli anni concessi in più.

*Art. 29<sup>quinquies</sup> cpv. 3 lett. a, b, d ed e, nonché 4 lett. a*

<sup>3</sup> I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

- a. entrambi i coniugi hanno raggiunto l'età di riferimento;
- b. una persona vedova raggiunge l'età di riferimento;
- d. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità; o
- e. uno dei coniugi ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e l'altro raggiunge l'età di riferimento.

<sup>4</sup> Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano; e

*Art. 29<sup>sexies</sup> cpv. 3, secondo periodo*

<sup>3</sup> ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

*Art. 29<sup>septies</sup> cpv. 6, secondo periodo*

<sup>6</sup> ... Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di riferimento da parte del coniuge più anziano.

*Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 3*

## 2. Somma delle rendite per coniugi

<sup>1</sup> La somma delle rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa;
- b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia o a una percentuale di essa e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e percepiscono al contempo una percentuale della rendita di vecchiaia.

<sup>3</sup> Le rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

*Art. 35<sup>ter</sup> cpv. 2*

<sup>2</sup> In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 39 capoverso 1, la rendita per figli è ridotta in misura proporzionale alla percentuale della rendita di vecchiaia percepita.

*Art. 36*                      5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

*Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> La rendita per orfani è pari al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

*Art. 39*                      Rinvio della rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> Le persone aventi diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio della riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa, compresa tra il 20 e l'80 per cento. Durante tale periodo, hanno la facoltà di revocare il rinvio in qualsiasi momento per l'inizio del mese successivo.

<sup>2</sup> La persona che ha rinviato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, la riduzione di tale percentuale. Non è possibile passare dal rinvio di una percentuale della rendita a quello della totalità della rendita.

<sup>3</sup> La rendita di vecchiaia o la percentuale di essa e l'eventuale rendita per figli sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione rinviata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendita.

#### *Art. 40*                      Anticipazione della rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> Le persone che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono, a partire dal compimento dei 62 anni, anticipare la riscossione della totalità della rendita o di una parte di essa, compresa tra il 20 e l'80 per cento. L'anticipazione vale solo per le prestazioni future e non può essere revocata.

<sup>2</sup> La persona che ha anticipato la riscossione di una percentuale della rendita può chiedere, una sola volta, l'aumento di tale percentuale. L'aumento vale solo per le prestazioni future. Esso non può essere revocato.

<sup>3</sup> Durante il periodo di riscossione anticipata non sono versate rendite per figli.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 29<sup>ter</sup> capoverso 1, in caso di anticipazione della rendita la durata di contribuzione non è considerata completa. La rendita anticipata è calcolata in base agli anni di contribuzione effettivi all'inizio della riscossione anticipata e corrisponde a una rendita parziale con durata di contribuzione incompleta.

<sup>5</sup> La rendita è calcolata per il primo giorno del mese a partire dal quale inizia la riscossione anticipata. Essa è ricalcolata nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di riferimento. Il Consiglio federale disciplina il calcolo della rendita anticipata, in particolare nei casi in cui l'assicurato aumenti la percentuale di rendita percepita durante il periodo di riscossione anticipata.

#### *Art. 40<sup>bis</sup>*                      Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità

<sup>1</sup> Le persone che hanno diritto a una frazione di rendita dell'assicurazione per l'invalidità possono, su richiesta, completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. Solo la parte eccedente l'importo della rendita d'invalidità è considerata prestazione anticipata.

<sup>2</sup> La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.

#### *Art. 40<sup>ter</sup>*                      Cumulo della rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile

<sup>1</sup> Le persone che hanno diritto a una rendita vedovile possono, su richiesta e in deroga all'articolo 24*b*, completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia. Solo la parte eccedente l'importo della rendita vedovile è considerata prestazione anticipata.

<sup>2</sup> L'articolo 35<sup>bis</sup> non è applicabile alla percentuale di rendita di vecchiaia anticipata.

<sup>3</sup> La somma delle due rendite non può superare l'importo della rendita intera di vecchiaia corrispondente.

*Art. 40<sup>quater</sup>*            Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di anticipazione

<sup>1</sup> La rendita di vecchiaia anticipata è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota di riduzione in base a principi attuariali e disciplina la procedura.

*Art. 40<sup>quinquies</sup>*        Combinazione di anticipazione e rinvio della rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> Le persone che hanno riscosso anticipatamente una percentuale della loro rendita di vecchiaia possono, su richiesta, rinviarne la parte restante al massimo fino al compimento dei 70 anni.

<sup>2</sup> Questa parte non può essere ridotta, se la percentuale di rendita anticipata è stata aumentata durante il periodo di riscossione anticipata.

*Art. 40<sup>sexies</sup>*            Anticipazione della rendita di vecchiaia e computo degli anni di gioventù

<sup>1</sup> In caso di anticipazione della rendita di vecchiaia, l'assicurato beneficia di un'aliquota di riduzione ridotta e, al fine di compensare gli anni di contribuzione mancanti tra l'inizio della riscossione anticipata e il raggiungimento dell'età di riferimento, gli vengono computati, del tutto o in parte, gli anni di gioventù, se:

- a. ha versato contributi all'AVS tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 17 anni e il 31 dicembre che precede il compimento dei 21 anni;
- b. ha esercitato un'attività lucrativa nel corso dei dieci anni precedenti l'anticipazione della rendita e, nel medesimo periodo, ha versato contributi all'AVS per almeno cinque anni su un reddito compreso tra una volta e mezza e tre volte e mezza l'importo annuo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34;
- c. la somma dei dieci anni con i contributi più elevati non supera il 150 per cento della somma dei contributi versati nel corso dei dieci anni di contribuzione precedenti l'anticipazione della rendita;
- d. il suo reddito precedente l'anticipazione della rendita, sommato a quello del coniuge o del partner, non supera sette volte l'importo annuo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34.

<sup>2</sup> Il computo degli anni di contribuzione mancanti è scalato in funzione della media dei redditi dell'attività lucrativa conseguiti prima dell'anticipazione della rendita, secondo lo schema seguente:

Fino a un reddito massimo equivalente a ... volte l'importo annuo Anni interi di contribuzione computati  
minimo della rendita di vecchiaia secondo l'art. 34

	3
2,5 [35 100]	
	2
3 [42 120]	
	1
3,5 [49 140]	

<sup>3</sup> Alle rendite di vecchiaia anticipate sono applicate le aliquote di riduzione seguenti:

Inizio della riscossione della rendita di vecchiaia all'età di	Aliquota di riduzione ridotta (in %)
62 anni	6,1
63 anni	2,1
64 anni	0,0

<sup>4</sup> Per «partner» si intende la persona che convive ininterrottamente con l'avente diritto da almeno cinque anni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi ai casi dei capoversi 1 lettera b e 2. Disciplina in particolare il diritto delle persone che non adempiono le condizioni del capoverso 1 lettera b per causa di incapacità al lavoro o disoccupazione.

*Art. 43<sup>bis</sup> cpv. 1, secondo periodo, e 4*

<sup>1</sup> ... L'anticipazione di una rendita intera di vecchiaia è parificata alla riscossione di una rendita di vecchiaia.

<sup>4</sup> La persona grande invalida che fino al momento in cui riscuote anticipatamente una rendita intera o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità riceve un'indennità dell'assicurazione per la vecchiaia per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.

*Art. 43<sup>ter</sup>*

La persona che fino al momento in cui riscuote anticipatamente una rendita intera o alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento, ha beneficiato di un contributo per l'assistenza dell'assicurazione per l'invalidità continua a riceverlo per un importo massimo equivalente a quello ricevuto fino ad allora. Al diritto al contributo per l'assistenza e alla sua entità si applicano per analogia gli articoli 42<sup>quater</sup>–42<sup>octies</sup> LAI<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> RS 831.20

*Art. 43<sup>quinquies</sup>*

*Abrogato*

*Art. 52 cpv. 7*

<sup>7</sup> La pretesa di risarcimento frutta interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla corresponsione degli interessi.

*Art. 55 cpv. 3, primo periodo, e 4*

<sup>3</sup> La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno; tuttavia, essa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi e non deve sorpassare i 3 milioni di franchi. ...

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia e adeguerà periodicamente gli importi limite del capoverso 3.

*Art. 57 cpv. 2 lett. d<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Il regolamento deve contenere disposizioni su:

d<sup>bis</sup>. i principi di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni della cassa e alla natura dei compiti ad essa affidati;

*Art. 58 cpv. 2, terzo periodo, e 4 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> ... Possono essere nominate membri del comitato direttivo soltanto persone affiliate alla cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

<sup>4</sup> Al comitato direttivo incombe:

a<sup>bis</sup>. l'impostazione, l'istituzione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni della cassa e alla natura dei compiti ad essa affidati;

*Art. 60 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1bis</sup> Le casse di compensazione professionali dispongono di riserve sufficienti per poter coprire, in caso di scioglimento o fusione, i costi che ne derivano. Se le riserve non sono più sufficienti, esse ne informano immediatamente l'ufficio federale competente. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative alle riserve.

<sup>1ter</sup> Nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione, il Consiglio federale può obbligare una cassa di compensazione ad assumere, completamente o parzialmente e dietro adeguato indennizzo, la gestione di una cassa sciolta. L'indennizzo è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'indennizzo.

*Art. 61 cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione e contenere disposizioni su:

- b<sup>bis</sup>. i principi di un sistema di controllo interno adeguato alle dimensioni della cassa e alla natura dei compiti ad essa affidati;

*Art. 62 cpv. 2, secondo periodo*

*Abrogato*

*Art. 63 cpv. 3, 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup>*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione nonché tra queste e l'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>3bis</sup> Disciplina lo scambio di dati elettronico tra gli organi di cui al capoverso 3.

<sup>3ter</sup> Disciplina lo scambio di dati elettronico tra le casse di compensazione e terzi, se una legge federale prevede tale scambio. Garantisce il finanziamento del trasferimento di dati.

*Art. 64 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di riferimento, ma continuano ad essere tenuti al pagamento dei contributi, restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente, se hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale. Il Consiglio federale può stabilire che le persone senza attività lucrativa e tenute a pagare i contributi siano affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge, se questi è senza attività lucrativa o percepisce una rendita.

<sup>3bis</sup> Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1c capoverso 1 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.

*Art. 64a, primo periodo*

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che riscuote per primo la rendita di vecchiaia; è fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. ...

*Art. 65 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le casse di compensazione cantonali possono avere agenzie comunali.

*Art. 68 cpv. 1, terzo periodo, 2, secondo periodo, 2<sup>bis</sup>, 3 e 4*

<sup>1</sup> ... Essa deve essere fatta da un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti posti al capoverso 3, abilitata a esercitare la funzione di perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori secondo la legge del 16 dicembre 2005<sup>10</sup> sui revisori. ...

<sup>2</sup> ... Il controllo deve essere fatto da un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti posti al capoverso 3, o da un ufficio specializzato della cassa di compensazione. ...

<sup>2bis</sup> Le casse di compensazione possono far sostenere ai datori di lavoro affiliati le spese di controllo secondo il capoverso 2, se constatano che essi non applicano correttamente le disposizioni legali.

<sup>3</sup> Le imprese di revisione previste per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2 non devono partecipare alla gestione della cassa né eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; esse devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'abilitazione delle imprese di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e dei controlli dei datori di lavoro.

*Art. 70 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> La pretesa di risarcimento frutta interessi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla corresponsione degli interessi.

*Art. 71 cpv. 6*

<sup>6</sup> L'articolo 63 capoverso 3<sup>ter</sup> si applica per analogia.

*Art. 72 cpv. 4, secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Le imprese di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo 68. ...

*Art. 102 cpv. 1 lett. b, e ed f*

<sup>1</sup> Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

b. *concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>10</sup> RS 221.302



- e. gli introiti risultanti dall'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 130 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> Cost. destinati all'assicurazione;
- f. il prodotto della tassa sulle case da gioco.

*Art. 103* Contributo della Confederazione

<sup>1</sup> Il contributo della Confederazione si compone di un contributo vincolato alle uscite dell'assicurazione e di un contributo vincolato all'IVA.

<sup>2</sup> Il contributo vincolato alle uscite ammonta al 10 per cento delle uscite annue dell'assicurazione.

<sup>3</sup> Il valore iniziale del contributo vincolato all'IVA ammonta al 50 per cento della media aritmetica dei contributi della Confederazione degli ultimi due anni contabili precedenti l'entrata in vigore della modifica del .... Il contributo aumenta ogni anno parallelamente all'andamento degli introiti dell'IVA spettanti alla Confederazione nell'anno in questione rispetto a quello precedente l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la considerazione di eventuali circostanze eccezionali che potrebbero incidere sui conti del Fondo di compensazione AVS.

<sup>5</sup> Dalla somma degli importi calcolati conformemente ai capoversi 2 e 3 è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.

*Art. 104* Finanziamento e destinazione vincolata

<sup>1</sup> Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con:

- a. i proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate; e
- b. una quota del 10 per cento sui proventi dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS secondo l'articolo 130 capoverso 3 Cost.

<sup>2</sup> La parte residua è coperta con le risorse generali.

*Art. 107 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 111*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 113***Capo IV: Vigilanza sull'equilibrio finanziario***Art. 113*

<sup>1</sup> Il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale verifica se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione sia equilibrata. Se si prevede che nell'arco dei tre anni seguenti il livello del Fondo AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale sottopone misure di stabilizzazione all'Assemblea federale, entro un anno dalla pubblicazione di cui all'articolo 108 capoverso 2.

<sup>3</sup> Se alla fine di un anno contabile il livello del Fondo di compensazione AVS scende al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno e il deficit di ripartizione era superiore al 3 per cento delle uscite annue nell'anno contabile in questione e in quello precedente, all'inizio dell'anno contabile successivo il Consiglio federale pone in vigore le misure seguenti:

- a. sospende l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. L'importo delle rendite non deve essere tuttavia inferiore al 95 per cento di quello che si sarebbe ottenuto con l'adeguamento. Al più tardi dopo cinque anni, le rendite sono nuovamente adeguate all'evoluzione dei prezzi registrata dall'ultimo adeguamento;
- b. aumenta i tassi di contribuzione come segue:
  1. i contributi secondo gli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 13 al massimo di 0,5 punti percentuali,
  2. i contributi secondo gli articoli 2 capoverso 4, 6 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 2 al massimo di 1 punto percentuale,
  3. i contributi minimi secondo gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 8 capoversi 1 e 2, e 10 in misura proporzionale;
- c. disciplina il concorso di rendite dell'AVS e dell'AI secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera b e secondo l'articolo 37<sup>bis</sup> per quanto concerne gli effetti della lettera a.

<sup>4</sup> Le misure di cui al capoverso 3 sono applicate fintantoché il livello del Fondo di compensazione AVS ha nuovamente raggiunto il 70 per cento delle uscite di un anno e si prevede che nell'anno contabile successivo rimanga a tale livello.

**Disposizioni transitorie della modifica del...****(Legge federale del...<sup>11</sup> sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)****a. Assoggettamento**

<sup>1</sup> Le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, sono assicurate all'AVS rimangono sottoposte al diritto previgente.

<sup>2</sup> Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1a capoverso 1 lettere a e c del diritto previgente possono chiedere l'applicazione del nuovo diritto.

**b. Età di riferimento per le donne**

<sup>1</sup> Per la transizione dall'età di pensionamento a quella di riferimento per le donne, sino al 31 dicembre 20xx si applica l'articolo 21 capoverso 1 nella versione del 7 ottobre 1994.

Questo vale per:

- il diritto alla rendita nonché l'anticipazione e il rinvio della rendita di vecchiaia;
- l'obbligo contributivo.

<sup>2</sup> A partire dalle date indicate di seguito, l'età di riferimento per le donne è di:

- a. 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica + 1 anno]: 64 anni e 2 mesi;
- b. 1° gennaio 20xx [+ 2 anni]: 64 anni e 4 mesi;
- c. 1° gennaio 20xx [+ 3 anni]: 64 anni e 6 mesi;
- d. 1° gennaio 20xx [+ 4 anni]: 64 anni e 8 mesi;
- e. 1° gennaio 20xx [+ 5 anni]: 64 anni e 10 mesi;
- f. 1° gennaio 20xx [+ 6 anni]: 65 anni.

**c. Rendite vedovili e rendite per orfani**

<sup>1</sup> Alle rendite vedovili e alle rendite per orfani il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica] si applica il diritto previgente.

<sup>2</sup> Le donne che soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove secondo gli articoli 23 capoverso 1 e 24a del nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove di un importo pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente. La rendita è tuttavia aumentata all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della modifica, se la somma della rendita per vedove e di quella per orfani risulta inferiore all'importo che avrebbero ottenuto in base al diritto previgente (garanzia dell'importo).

<sup>11</sup> RU 20XX ...; FF 20XX ...

<sup>3</sup> Le donne che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una rendita per vedove secondo il nuovo diritto hanno diritto a una rendita per vedove secondo il diritto previgente, con le limitazioni seguenti:

- a. le donne che il 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica] avevano più di 50 anni percepiscono una rendita di importo pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al 31 dicembre 20xx [precedente l'entrata in vigore della modifica]. Questo importo è garantito fintantoché l'importo della rendita stabilito secondo il nuovo diritto (60 %) non ha raggiunto lo stesso livello per effetto degli adeguamenti delle rendite.
- b. Le donne che il 1° gennaio 20xx [anno dell'entrata in vigore della modifica] avevano meno di 50 anni e soddisfano le condizioni del diritto previgente, percepiscono una rendita per vedove pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, se il coniuge decede nell'anno dell'entrata in vigore della modifica. Negli otto anni seguenti, l'importo della rendita per vedove diminuisce di 5 punti percentuali per ogni anno intercorso tra l'entrata in vigore della modifica e il decesso del coniuge. Se il coniuge decede nel corso del nono anno seguente l'entrata in vigore della modifica, la rendita per vedove è sostituita da un'indennità unica di importo pari a una rendita annua secondo l'articolo 36, a condizione che le vedove non abbiano diritto a una rendita intera secondo la LAI<sup>12</sup>.

#### **d. Contributo della Confederazione**

<sup>1</sup> L'anno successivo all'estinzione del debito dell'AI, il contributo della Confederazione vincolato all'IVA secondo l'articolo 103 capoverso 3 viene aumentato di un importo equivalente a quello della riduzione del contributo della Confederazione all'AI di cui al numero 1 delle disposizioni finali della modifica della LAI del...

<sup>2</sup> Questo contributo maggiorato costituisce il nuovo valore iniziale per il calcolo secondo l'articolo 103 capoverso 3, primo periodo.

<sup>3</sup> Se il livello dei mezzi liquidi e degli investimenti del Fondo di compensazione AI oppure il contributo federale a favore dell'AI scendono, rispettivamente, al di sotto del 50 per cento e al di sotto del 37,7 per cento delle uscite di un anno di questa assicurazione, il valore iniziale per il contributo legato all'IVA di cui al capoverso 1 viene diminuito di conseguenza.

<sup>12</sup> RS 831.20

**4. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>13</sup> su l'assicurazione per l'invalidità***Art. 3 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> La LAVS<sup>14</sup> è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento.

<sup>1bis</sup> Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 65 franchi all'anno se sono assicurate obbligatoriamente e di 130 franchi all'anno se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo dell'assicurazione obbligatoria. L'articolo 9b LAVS è applicabile per analogia.

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>15</sup>, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS<sup>16</sup> (età di riferimento).

*Art. 22 cpv. 4, secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>17</sup>, ma al più tardi alla fine del mese in cui raggiunge l'età di riferimento.

*Art. 30* Estinzione del diritto

Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- a. riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>18</sup>;
- b. acquisisce il diritto a una rendita di vecchiaia, poiché ha raggiunto l'età di riferimento;
- c. decede.

*Art. 42 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera

<sup>13</sup> RS 831.20

<sup>14</sup> RS 830.10

<sup>15</sup> RS 831.10

<sup>16</sup> RS 831.10

<sup>17</sup> RS 831.10

<sup>18</sup> RS 831.10

di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>19</sup> o raggiunge l'età di riferimento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo 29 capoverso 1.

*Art. 42<sup>septies</sup> cpv. 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b*

<sup>3</sup> Il diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

- b. riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>20</sup> o raggiunge l'età di riferimento;

*Art. 74 cpv. 2*

<sup>2</sup> I sussidi continuano ad essere versati se gli invalidi interessati raggiungono l'età di riferimento.

*Art. 78 cpv. 2 (cpv. 6 nella versione che entrerà in vigore l'1.1.2014)*

<sup>2</sup> Il contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate conformemente all'articolo 104 capoverso 1 lettera a LAVS<sup>21</sup>. La parte residua è coperta con le risorse generali.

*Art. 80*

Il Consiglio federale esamina se l'evoluzione finanziaria dell'assicurazione sia equilibrata. Se necessario propone un emendamento della legge.

### **Disposizioni transitorie della modifica del... (Legge federale del... <sup>22</sup> sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020)**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale riduce il contributo della Confederazione all'AI per l'anno successivo all'estinzione del debito dell'assicurazione nella misura dell'importo medio dell'eccedenza di ripartizione dei due anni precedenti. Il contributo della Confederazione ammonta però almeno al 38 per cento delle uscite dell'anno in questione.

<sup>2</sup> Il contributo della Confederazione all'AVS per il medesimo anno è aumentato nella misura di tale riduzione.

<sup>19</sup> RS 831.10

<sup>20</sup> RS 831.10

<sup>21</sup> RS 831.10

<sup>22</sup> RU 20XX ...; FF 20XX ...

<sup>3</sup> Il rimanente contributo all'AI costituisce il nuovo valore iniziale per il calcolo del contributo annuo secondo l'articolo 78 capoversi 2 e 3. Esso sostituisce il valore iniziale secondo l'articolo 78 capoverso 1.

<sup>4</sup> Se il livello dei mezzi liquidi e degli investimenti del Fondo di compensazione AI oppure il contributo della Confederazione all'AI scendono, rispettivamente, al di sotto del 50 per cento e del 37,7 per cento delle uscite di un anno di questa assicurazione, il valore iniziale secondo il capoverso 3 viene aumentato in misura corrispondente.

## **5. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>23</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 4 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> e b n. 2*

<sup>1</sup> Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPG<sup>24</sup>) hanno diritto a prestazioni complementari se:

- a<sup>bis</sup>. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento prevista dall'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>25</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (età di riferimento), o hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;
- b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:
  - 2. la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di riferimento;

*Art. 11 cpv. 1 lett. d<sup>bis</sup> e d<sup>ter</sup>, 1<sup>ter</sup> e 4, secondo periodo*

<sup>1</sup> Sono computati come reddito:

- d<sup>bis</sup>. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di anticipazione di una parte della rendita in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>26</sup>;
- d<sup>ter</sup>. la rendita intera, anziché la percentuale di essa, in caso di rinvio di una parte della rendita in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 LAVS.

<sup>1ter</sup> Le persone che riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS a complemento di una rendita d'invalidità in virtù dell'articolo 40<sup>bis</sup> o di una rendita per superstiti in virtù dell'articolo 40<sup>ter</sup> LAVS non sono considerate beneficiari di una rendita di vecchiaia per il computo della sostanza netta secondo il capoverso 1 lettera c.

<sup>23</sup> RS 831.30

<sup>24</sup> RS 830.1

<sup>25</sup> RS 831.10

<sup>26</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> ... Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che riscuotono anticipatamente una rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS e al contempo una rendita d'invalidità in virtù dell'articolo 40<sup>bis</sup> o una rendita per superstiti in virtù dell'articolo 40<sup>ter</sup> LAVS.

*Art. 13 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Contributo della Confederazione è finanziato anzitutto con i proventi a destinazione vincolata dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate conformemente all'articolo 104 capoverso 1 lettera a LAVS. La parte residua è coperta con le risorse generali.

*Art. 26b Scambio di dati elettronico*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina lo scambio di dati elettronico tra gli organi d'esecuzione cantonali e tra questi e le casse di compensazione, gli uffici AI e l'Ufficio centrale di compensazione.

<sup>2</sup> Se una legge federale prevede lo scambio di dati elettronico tra gli organi d'esecuzione cantonali e terzi, il Consiglio federale disciplina tale scambio. Esso garantisce il finanziamento del trasferimento di dati.

## **6. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>27</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 1 cpv. 3, secondo periodo*

*Abrogato*

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 14 040 franchi (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

*Art. 5 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Gli articoli 51a, 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2 come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2<sup>ter</sup>, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, art. 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche

<sup>27</sup> RS 831.40



*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 14 040 franchi sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.

*Art. 8 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se il lavoratore sottostà all'assicurazione obbligatoria conformemente all'articolo 2 capoverso 1, è assicurato il salario coordinato. Questo è determinato deducendo dalla parte del salario annuo fino a 84 240 franchi il 25 per cento di quest'ultima.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 10 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:

- a. è raggiunta l'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1;

*Art. 13* Età di riferimento ed età minima

<sup>1</sup> L'età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all'età determinante per il diritto alla rendita secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS<sup>29</sup>.

<sup>2</sup> L'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia è di 62 anni. Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui l'istituto di previdenza può prevedere un'età minima inferiore.

*Art. 13a* Diritto alle prestazioni di vecchiaia

<sup>1</sup> L'assicurato può anticipare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia, a partire dal compimento del 62° anno d'età, nella misura in cui riduce o cessa l'attività lucrativa. Può rinviarla, fino al compimento del 70° anno d'età, nella misura in cui continua a esercitare un'attività lucrativa.

<sup>2</sup> Le prestazioni di vecchiaia possono essere riscaldate gradualmente; sono possibili fino a tre tappe, ma in caso di anticipazione deve essere riscosso almeno il 20 per cento delle prestazioni di vecchiaia. Nel suo regolamento, l'istituto di previdenza può derogare a queste prescrizioni minime; in caso di liquidazione in capitale sono tuttavia possibili al massimo tre versamenti.

<sup>3</sup> In caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia prima dell'età di riferimento, la quota delle prestazioni percepite non può superare la quota della riduzione del

<sup>28</sup> RS 831.42

<sup>29</sup> RS 831.10

salario. Se il salario annuo residuo scende al di sotto dell'importo legale (art. 2 cpv. 1) o regolamentare necessario per l'assicurazione, va riscossa la totalità delle prestazioni di vecchiaia.

<sup>4</sup> Una volta raggiunta l'età di riferimento, può rinviare unicamente la quota delle prestazioni di vecchiaia corrispondente all'importo massimo delle prestazioni di vecchiaia regolamentari per l'attività lucrativa ancora esercitata.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'assicurazione del reddito dell'attività lucrativa ancora conseguito in caso di riscossione delle prestazioni di vecchiaia;
- b. il rinvio delle prestazioni di vecchiaia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

#### *Art. 14* Ammontare della rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> La rendita di vecchiaia è calcolata in percentuale dell'avere di vecchiaia (aliquota di conversione) che l'assicurato ha acquisito nel momento in cui inizia a riscuotere prestazioni di vecchiaia.

<sup>2</sup> L'aliquota minima di conversione è del 6 per cento per l'età di riferimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote minime di conversione in caso di riscossione delle prestazioni anteriore o posteriore all'età di riferimento.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale sottopone un rapporto alle Camere federali almeno ogni cinque anni. Esso espone le basi per la determinazione dell'aliquota minima di conversione negli anni seguenti.

#### *Art. 15 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> L'avere di vecchiaia consta:

- a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età di riferimento;
- c. dei riscatti effettuati, fino all'importo massimo di cui all'articolo 79b capoverso 1<sup>bis</sup>, e dei relativi interessi.

#### *Art. 16* Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età	Aliquota in per cento del salario coordinato
25-34	7
35-44	11,5
45-età di riferimento	17,5

*Art. 17, secondo periodo*

... La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.

*Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

*Art. 21 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se al suo decesso l'assicurato aveva raggiunto l'età di riferimento e non aveva ancora percepito interamente le prestazioni di vecchiaia, la rendita è calcolata in base alla rendita di vecchiaia cui l'assicurato avrebbe avuto diritto al momento del decesso.

*Art. 24 cpv. 2 e 3 lett. b*

<sup>2</sup> La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di riferimento.

<sup>3</sup> L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

- b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di riferimento, senza gli interessi.

*Art. 31*                      Principio

Fanno parte della generazione d'entrata le persone che il 1° gennaio 1985 hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento.

*Art. 33a cpv. 2*

<sup>2</sup> La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare.

*Art. 33b, rubrica*    Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

*Art. 36 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le rendite per i superstiti e d'invalidità in corso da più di tre anni sono adeguate all'evoluzione dei prezzi, fino al compimento dell'età di riferimento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

*Art. 41 cpv. 3*

<sup>3</sup> Dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>30</sup> sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

*Art. 44 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli indipendenti possono farsi assicurare presso i seguenti istituti di previdenza, se sono costantemente adempiti i principi della previdenza professionale di cui all'articolo 1 capoverso 3:

- a. l'istituto di previdenza della loro professione;
- b. l'istituto di previdenza dei loro lavoratori;
- c. un altro istituto di previdenza che prevede questa possibilità nel suo regolamento.

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 14 040 franchi può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.

*Art. 49 cpv. 1, secondo periodo, e 2 n. 2 e 2a*

<sup>1</sup> ... Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età di riferimento.

<sup>2</sup> Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2. l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia (art. 13 cpv. 2),
- 2a. il diritto alle prestazioni di vecchiaia (art. 13a),

*Art. 51 cpv. 3, 3<sup>bis</sup> e 6*

<sup>3</sup> I lavoratori assicurati dispongono del diritto di voto e di eleggibilità. Designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. I delegati sono designati dai lavoratori mediante elezione. Le elezioni si svolgono in base a liste di candidati. L'istituto di previdenza può prevedere che i salariati possano essere rappresentati da delegati di organizzazioni dei lavoratori.

<sup>30</sup> RS 831.425

<sup>3bis</sup> La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere eccezioni all'obbligo di stilare liste di candidati.

#### *Art. 53a* Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni:

- a. sui requisiti che devono adempiere le persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione del patrimonio;
- b. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone e istituzioni incaricate dell'amministrazione del patrimonio;
- c. sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti da persone e istituzioni nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

#### *Art. 53d cpv. 1, terzo periodo*

<sup>1</sup> ... Precisa i casi in cui, a causa dell'onere sproporzionato, si può eccezionalmente rinunciare a una liquidazione parziale.

#### *Art. 56 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> Il fondo di garanzia:

- i. versa sussidi agli istituti di previdenza che, in seguito a un adeguamento dell'aliquota minima di conversione, devono garantire il mantenimento del livello delle prestazioni alle persone che, all'entrata in vigore della modifica del ...<sup>31</sup>, hanno compiuto il 40° anno d'età (generazione di transizione).

#### *Art. 58 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 15 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 13 per cento.

<sup>31</sup> RU 20XX ...; FF 20XX ...

*Art. 60, rubrica e cpv. 2 lett. f*

Compiti

<sup>2</sup> Esso è obbligato:

- f. ad ammettere persone che intendono riscuotere l'avere di libero passaggio sotto forma di rendita.

*Art. 60a*                    Versamento dell'avere di libero passaggio sotto forma di rendita

<sup>1</sup> Su richiesta dell'avente diritto, l'istituto collettore gli versa l'avere di vecchiaia sotto forma di rendita vitalizia.

<sup>2</sup> La rendita può essere versata al più presto al raggiungimento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia.

<sup>3</sup> Al decesso del beneficiario di rendita, i familiari di cui agli articoli 19–20 hanno diritto a prestazioni per i superstiti.

<sup>4</sup> Gli articoli 20a e 37 capoverso 3 sono applicabili per analogia.

<sup>5</sup> L'istituto collettore stabilisce le basi tecniche per il calcolo della rendita.

*Art. 62 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:

- c. prende visione dei rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale;

*Art. 64a cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

- h. pubblica periodicamente un rapporto sulla situazione della previdenza professionale; a tal fine, può rivolgersi direttamente agli istituti di previdenza per procurarsi i dati necessari.

*Art. 64c cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

- a. presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero degli istituti di previdenza soggetti alla vigilanza, degli assicurati attivi e delle rendite versate;

*Art. 65 cpv. 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>*

<sup>2bis</sup> Gli istituti di previdenza stabiliscono l'ammontare dei contributi per la copertura dei rischi morte e invalidità secondo principi collettivi. Il Consiglio federale definisce questi principi.

<sup>2ter</sup> Tutti gli impegni dell'istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65c e 72a–72g.

#### *Art. 75*                      *Contravvenzioni*

Se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale<sup>32</sup> commina una pena più grave, è punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque:

- a. viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni;
- b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti;
- c. non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero.

#### *Art. 76*                      *Delitti*

Se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale<sup>33</sup> commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere chiunque:

- a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
- b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
- c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
- d. viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
- e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri legali;
- f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza;

<sup>32</sup> RS 311.0

<sup>33</sup> RS 311.0

- g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

*Art. 79b cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza deve permettere il riscatto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

<sup>1bis</sup> Fino al raggiungimento dell'importo massimo possibile dell'aver di vecchiaia LPP, i riscatti sono accreditati a quest'ultimo. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica una tabella degli importi massimi possibili degli averi di vecchiaia LPP in funzione dell'età e del salario coordinato dell'assicurato al momento del riscatto.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che:

- a. fino al momento in cui fanno valere la possibilità del riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza;
- b. ricevono o hanno ricevuto prestazioni della previdenza professionale.

*Art. 81b* Deduzione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa in virtù dell'articolo 47

<sup>1</sup> Le persone che continuano la previdenza in virtù dell'articolo 47 e non conseguono un reddito soggetto all'AVS corrispondente possono dedurre i contributi versati al massimo per due anni per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

<sup>2</sup> Per le persone licenziate tra il compimento del 58° e del 60° anno d'età, il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al raggiungimento dell'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia. In tal caso le prestazioni di vecchiaia devono essere riscosse sotto forma di rendita. È fatto salvo l'articolo 37 capoverso 3.

*Art. 97 cpv. 1<sup>bis</sup>, primo periodo*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esecuzione di indagini, sull'elaborazione di basi attuariali e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell'applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. ...



**Disposizioni transitorie della modifica del ...  
(Legge federale del ...<sup>34</sup> sulla riforma della previdenza per la vecchiaia  
2020)**

**a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso**

Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

**b. Aliquota minima di conversione**

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota minima di conversione per le rendite di vecchiaia che iniziano a decorrere prima della scadenza del termine di cui alla lettera b delle disposizioni transitorie della modifica del ...<sup>35</sup> della LAVS<sup>36</sup>. Riduce tale aliquota al valore previsto all'articolo 14 capoverso 2 nell'arco di quattro anni. Per questo periodo transitorio può stabilire aliquote minime di conversione diverse per gli uomini e per le donne.

**c. Generazione di transizione e garanzia delle prestazioni**

Fanno parte della generazione di transizione le persone che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge hanno compiuto il 40° anno d'età. Gli istituti di previdenza devono garantire a queste persone le prestazioni calcolate secondo la presente legge, nella sua versione vigente fino all'entrata in vigore della presente modifica. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, tenendo conto dell'aumento dell'età di riferimento per le donne.

**d. Adeguamento delle disposizioni regolamentari all'età minima legale**

Per gli assicurati affiliati presso di loro alla fine dell'anno civile precedente l'entrata in vigore della presente modifica, gli istituti di previdenza possono continuare ad applicare le disposizioni regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore che prevedono un'età minima per la riscossione delle prestazioni inferiore a 62 anni ancora per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della riforma.

<sup>34</sup> RU 20XX ...; FF 20XX ...

<sup>35</sup> RU 20XX ...; FF 20XX ...

<sup>36</sup> RS 831.10

## **7. Legge del 17 dicembre 1993<sup>37</sup> sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

### *Art. 1 cpv. 4*

<sup>4</sup> Essa non si applica ai rapporti previdenziali in cui un istituto di previdenza non finanziato secondo il sistema di capitalizzazione concede rendite transitorie, fino al raggiungimento dell'età determinante secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>38</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (età di riferimento).

### *Art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia e l'età di riferimento previste dal regolamento e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

### *Art. 5 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi ed egli non si è affiliato a un istituto di previdenza nei tre mesi successivi alla fine dell'ultimo rapporto di previdenza.

### *Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza è tenuto a comunicare al nuovo istituto di previdenza o istituto di libero passaggio:

- a. per le persone appartenenti alla generazione di transizione (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP<sup>39</sup>), le informazioni necessarie per calcolare gli eventuali sussidi destinati a garantire il livello delle loro prestazioni;
- b. per le persone che riscuotono o hanno riscosso prestazioni di vecchiaia o ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite necessarie per calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente.

<sup>37</sup> RS 831.42

<sup>38</sup> RS 831.10

<sup>39</sup> RS 831.40

*Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>5</sup> Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine all'età di riferimento prevista nel regolamento.

*Art. 17 cpv. 2 lett. a-c e g*

<sup>2</sup> I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

- a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino all'età di riferimento;
- b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento;
- c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di riferimento. Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio le condizioni per questa eventuale deduzione;
- g. contributo destinato a finanziare l'aliquota di conversione.

*Art. 24a*

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere dagli assicurati che hanno raggiunto l'età di riferimento (averi dimenticati).

*Art. 24f, secondo periodo*

... L'obbligo di conservazione si estingue quando l'assicurato compie 80 anni.

*Art. 25 cpv. 2*

<sup>2</sup> Alle persone e alle istituzioni incaricate di attuare le forme ammissibili del mantenimento della previdenza e in particolare di amministrare il patrimonio si applicano per analogia le disposizioni della LPP concernenti l'integrità e la lealtà dei responsabili nonché i negozi giuridici con persone vicine (art. 51b e 51c).

*Art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup>, 2 e 3*

<sup>1bis</sup> Fissa un patrimonio iniziale e prestazioni di garanzia per gli istituti incaricati del mantenimento della previdenza nelle forme ammissibili. Impartisce agli istituti esistenti un termine per la fornitura delle prestazioni di garanzia.

<sup>2</sup> Fissa il tasso d'interesse moratorio.

<sup>3</sup> *Concerne unicamente il testo tedesco e francese.*

## **8. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>40</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 20 cpv. 2, secondo e terzo periodo*

<sup>2</sup> ... La rendita complementare è fissata quando la rendita AI o AVS concorre per la prima volta. È adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione o a un rinvio oppure se sono modificate le parti di rendita AI o AVS destinate ai familiari.

*Art. 22*

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA<sup>41</sup>, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'aveute diritto riceve anticipatamente una rendita intera dell'AVS in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>42</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.

*Art. 31 cpv. 4, terzo e quarto periodo*

<sup>4</sup> ... La rendita complementare è fissata quando la rendita AI o AVS concorre per la prima volta. È adeguata se la rendita AVS è modificata in seguito a un'anticipazione o a un rinvio oppure se cambia la cerchia dei beneficiari di rendite AI o AVS.

## **9. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>43</sup> sull'assicurazione militare**

*Art. 41 cpv. 1*

<sup>1</sup> La rendita è assegnata per una durata determinata o indeterminata. Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di riferimento

<sup>40</sup> RS 832.20

<sup>41</sup> RS 830.1

<sup>42</sup> RS 831.10

<sup>43</sup> RS 833.1

Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX  
secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>44</sup>  
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (età di riferimento).

*Art. 43 cpv. 1*

<sup>1</sup> Mediante ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica:

- a. le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento;
- b. le rendite dei coniugi e degli orfani degli assicurati deceduti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto l'età di riferimento.

*Art. 47 cpv. 1*

<sup>1</sup> Dal momento in cui l'assicurato riscuote anticipatamente una rendita intera di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>45</sup>, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita d'invalidità accordatagli per una durata indeterminata è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

*Art. 51 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di riferimento, non sussiste nessun diritto a una rendita per superstiti.

## **10. Legge del 25 settembre 1952<sup>46</sup> sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità**

*Art. 27 cpv. 2, quinto-settimo periodo*

<sup>2</sup> ... Il contributo minimo degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e degli indipendenti non può eccedere 23 franchi all'anno. Il contributo massimo degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa corrisponde a 50 volte il contributo minimo. L'articolo 9b LAVS è applicabile per analogia.

<sup>44</sup> RS 831.10

<sup>45</sup> RS 831.10

<sup>46</sup> RS 834.1

## 11. Legge del 24 marzo 2006<sup>47</sup> sugli assegni familiari

### *Art. 25 lett. h*

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA<sup>48</sup>, si applicano per analogia:

- h. allo scambio di dati elettronico (art. 63 cpv. 3<sup>bis</sup> e 3<sup>ter</sup> LAVS).

## 12. Legge del 25 giugno 1982<sup>49</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

### *Art. 2 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS<sup>50</sup> (età di riferimento);

### *Art. 8 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età di riferimento e non percepisce anticipatamente una rendita intera di vecchiaia dell'AVS;

### *Art. 13 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per impedire la riscossione ingiustificata e simultanea di prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale o di percentuali della rendita di vecchiaia anticipate in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>51</sup> e di indennità di disoccupazione, il Consiglio federale può derogare alle regole concernenti il computo dei periodi di contribuzione per le persone che sono state pensionate prima del raggiungimento dell'età di riferimento, ma che intendono continuare a esercitare un'attività lucrativa dipendente.

### *Art. 18c cpv. 1*

<sup>47</sup> RS 836.2

<sup>48</sup> RS 830.1

<sup>49</sup> RS 837.0

<sup>50</sup> RS 831.10

<sup>51</sup> RS 831.10

<sup>1</sup> Le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale e la percentuale della rendita di vecchiaia anticipata in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS<sup>52</sup> sono dedotte dall'indennità di disoccupazione.

*Art. 27 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliera e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.

### **13. Legge del 17 dicembre 2004<sup>53</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori**

*Art. 37 cpv. 2 lett. b, 3<sup>bis</sup>, 4 e 4<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Esse tengono un conto d'esercizio annuale separato per la previdenza professionale. Vi figurano in particolare:

- b. i premi, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi, della garanzia della conversione in rendita e delle spese;

<sup>3bis</sup> L'assegnazione delle eccedenze, suddivisa in funzione dei processi, si basa sulla stessa cerchia di stipulanti nonché sugli stessi criteri e fattori di ponderazione applicati per il calcolo dei premi. Se il piano d'esercizio prevede tariffe ridotte per determinati stipulanti, per l'assegnazione delle eccedenze sono effettuati appositi conteggi.

#### Variante 1

<sup>4</sup> La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al **[92 / 94]** per cento.

#### Variante 2

<sup>4</sup> La quota degli istituti di previdenza assicurati alla partecipazione alle eccedenze calcolata secondo il capoverso 3 lettera b ammonta almeno al:

- a. **[90 / 92]** per cento per i contratti di assicurazione collettiva che coprono tutti i rischi;
- b. **[92 / 94]** per cento per i contratti di assicurazione collettiva che coprono unicamente i rischi di decesso e di invalidità.

<sup>4bis</sup> Se la somma dei risultati dei conti d'esercizio delle imprese di assicurazione di cui al capoverso 1 è negativa per almeno due anni, il Consiglio federale può ridurre queste quote al 90 per cento per al massimo tre anni, esclusivamente allo scopo di ripristinare la solvibilità.

<sup>52</sup> RS 831.10

<sup>53</sup> RS 961.01

*Art. 38 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le tariffe per le prestazioni in caso di decesso e di invalidità sono considerate abusive, in particolare, se i premi che ne risultano superano di oltre il 100 per cento il danno atteso in base alla statistica sinistri.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore simultaneamente al decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto.



## Allegato 1

# Legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI

*Avamprogetto*

del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### *Art. 1                    Aumento delle aliquote*

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) subiscono i seguenti aumenti:

- a. di 1 punto percentuale l'aliquota ordinaria ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.;
- b. di 0,3 punti percentuali l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 130 capoverso 1 Cost.;
- c. di 0,5 punti percentuali l'aliquota speciale per prestazioni alberghiere ai sensi del decreto federale del 22 marzo 1966<sup>3</sup> relativo a un'aliquota speciale dell'IVA per prestazioni alberghiere.

### *Art. 2                    Utilizzo dei proventi*

<sup>1</sup> I proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA sono integralmente devoluti all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, fatto salvo il capoverso 3.

<sup>2</sup> Il 10 per cento dei proventi risultanti dall'aumento delle aliquote dell'IVA viene accreditato di volta in volta alla Confederazione per il finanziamento del suo contributo a favore dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può disporre che al massimo il 10 per cento dei proventi complessivi provenienti dall'aumento delle aliquote dell'IVA venga utilizzato per finanziare l'aumento delle spese dell'assicurazione per l'invalidità dovute all'evoluzione demografica. Il 37,5 per cento di questo importo viene accreditato alla riserva della Confederazione per l'assicurazione per l'invalidità.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 20xx ...

<sup>3</sup> RU 1994 266

<sup>4</sup> Il Consiglio federale regola la procedura di versamento delle singole quote dei proventi al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e al Fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità.

*Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo*

Il decreto federale del 20 marzo 1998<sup>4</sup> sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI è abrogato.

<sup>4</sup> RU **1998** 1803

